



COMUNE DI FORNACE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 4
del Consiglio comunale

**OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE NORMATIVA AL PIANO
REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove gennaio** alle ore **20,30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i signori :

| | | Assenti | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Giust. | Ingiust. |
| STENICO MAURO - | Sindaco | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ALGAROTTI CLAUDIO | consigliere | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANTONELLI MARCO | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CAREZIA WALTER | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COLOMBINI MATTEO | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CRISTELE PAOLO | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GIRARDI ERNESTO | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOSER LUCIA | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ROCCABRUNA MANUEL | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SCARPA ANDREA | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SCARPA ELISA | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SCARPA FRANCA MARIA | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| STENICO BRUNA | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VALLER GABRIELLA | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VICENTINI GIANNI | “ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.183 - I c – Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma
Trentino -A.A.)

Certifico Io sottoscritto Vice
Segretario Comunale, che copia
del presente verbale viene
pubblicata il giorno **31.01.2020**
all'albo telematico ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì, **31.01.2020**

IL VICE SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco

=====

Assiste il Vice Segretario comunale della gestione associata Sig. Sartori dr. Marco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Stenico Mauro** nella sua
qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il PRG di Fornace deriva dal Piano urbanistico comprensoriale (PUC) redatto negli anni '80 dal Comprensorio Alta Valsugana – C4. Quel Piano, che per effetto della Legge Provinciale n. 22/1991 ha assunto valenza di Piano Regolatore Generale, è stato modificato alcune volte.

Dopo una prima revisione generale approvata con Del.G.P. n. 16 del 14.01.2000, il Piano è stato integrato con diverse varianti, alcune puntuali, altre di assestamento, determinate sia da esigenze di natura privata che da questioni legate al pubblico interesse. L'ultima di queste, approvata con Del.G.P. n. 899 del 06.05.2011 e tuttora in vigore, è stata successivamente adeguata al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (P.P.U.S.M.) mediante aggiornamento cartografico approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 37 dd. 29.12.2014.

Dato atto che:

- in data 12.08.2015 è entrata in vigore la legge provinciale 04.08.2015, n. 15 denominata *“Legge provinciale per il governo del territorio”*, che ha profondamente innovato l'ordinamento urbanistico provinciale;
- successivamente, con il Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale è stata data attuazione alla sopra citata L.P. n. 15/2015 in continuità rispetto agli obiettivi di revisione del quadro normativo perseguiti dalla stessa legge, in un'ottica di sistematicità e di semplificazione, di riduzione del consumo del suolo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Con detto testo sono state fornite certezze sulle regole da applicare e sull'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nel governo del territorio, chiamati a coordinarsi ed a confrontarsi, perseguendo l'obiettivo di snellire e dare tempi certi ai procedimenti edilizi, riducendone significativamente la durata ed evitando appesantimenti burocratici;
- il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP) ha inteso omogeneizzare per l'intero territorio provinciale non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione, utilizzate negli interventi di gestione e trasformazione del territorio;
- con l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale n. 15/2015 e ss.mm. e del nuovo Regolamento Urbanistico provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, i Comuni sono obbligati ad effettuare gli opportuni aggiornamenti ed adeguamenti del proprio strumento urbanistico, come peraltro evidenziato dall'assessore provinciale all'urbanistica con nota dell'11 marzo u.s. qui pervenuta e protocollata al n. 1249 dd. 11.03.2019;
- la norma introdotta (comma 2 dell'art. 104 del Regolamento Urbanistico Provinciale) dispone infatti che *“entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo”* e prosegue evidenziando (comma 2 bis) che *“con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani”*;

Evidenziata ora l'esigenza di provvedere urgentemente all'adeguamento del Piano Regolatore Generale, ciò al fine di avere una strumentazione urbanistica aggiornata alle disposizioni provinciali intervenute che consenta di garantire piena legittimità ai permessi di costruire;

Rilevato che significativo diventa l'adeguamento alle norme provinciali rispetto alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni (art. 3 L.P. 15/2015 e art. 3 del RUEP); ciò in considerazione del fatto che i parametri edilizi stabiliti

dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani (art. 104, comma 2 bis del RUEP);

Dato atto che il comma 6 dell'art. 17 della L.P. n. 15/2015 dispone che *“per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi”*;

Considerata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere a una variante puntuale al PRG ai sensi del comma 2 lett. e) dell'art. 39 della L.P. 15/2015 c.d. “variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento”, per l'adeguamento delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fornace alla normativa provinciale L.P. n. 15/15 e al Regolamento edilizio-urbanistico provinciale approvato con D.P.P. 6-81/Leg/2017, che riguarda principalmente la definizione degli elementi, i nuovi indici urbanistici e altre disposizioni di carattere generale;

Richiamata la convenzione repertorio n. 672 di data 16 gennaio 2020, ove l'Amministrazione comunale di Fornace ha conferito al Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'incarico per la stesura di una variante al Piano Regolatore Generale finalizzata ad assolvere agli obblighi di adeguamento dello strumento urbanistico alla disciplina urbanistica provinciale;

Visto il progetto di Variante al P.R.G. del Comune di Fornace di adeguamento normativo del PRG a firma dell'arch. Paola Ricchi presentato in data 20 gennaio u.s., nostro protocollo 318 pari data, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione illustrativa - verifica di assoggettabilità
- Norme di attuazione – stato di raffronto
- Norme di attuazione
- Tavola “B” del sistema insediativo ed infrastrutturale scala 1:2000

Considerato che:

- le norme di attuazione del PRG sono state attentamente analizzate e modificate nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella L.P. n. 15/2015, nel RUEP o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, facendo riferimento ad esse solo attraverso rinvii espressi, come stabili dall'art. 17, comma 6 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.;
- la presente Variante si configura esclusivamente come variante normativa mentre l'apparato cartografico rimane invariato e precisato quindi che, non essendoci modifiche cartografiche, non si configurano modificazioni di aree assoggettate all'uso civico ed analogamente la presente Variante non è soggetta, ai sensi dell'art. 3 bis del D:P.P. 15-68/Leg di data 14.09.2006, a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica in merito agli effetti significativi sull'ambiente.
- si è ritenuto tuttavia opportuno modificare la Tavola “B” del sistema insediativo e infrastrutturale scala 1:2000, in quanto in essa sono riportati gli indici di fabbricabilità fondiaria e le altezze massime di zona relativi alle aree residenziali di completamento e di nuova espansione; tali indici sono oggetto di modifica della presente variante al PRG ai sensi dell'art. 104 del RUEP;

Richiamati:

- il comma 2 lett. e) dell'art. 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. che include tra le varianti al PRG non sostanziali quelle imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;

- il comma 3 del medesimo articolo che prescrive, per le varianti non sostanziali, l'applicazione delle disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 e prescindendo dalle forme di pubblicità previste al comma 1 dell'art. 37 (c.d. pubblicità preliminare);
- il comma 3 dell'art. 37 relativo all'iter per la formazione del piano tra cui l'adozione in via preliminare e le relative forme di pubblicità (pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune e sul sito istituzionale);
- l'ultima parte del comma 3 dell'art. 37 con il quale si prevede di prescindere dall'adozione definitiva di cui al comma 8 dell'art. 37 nel caso in cui non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del competente servizio PAT non contengono prescrizioni, indicazioni o altri rilievi;
- il comma 2 dell'art. 42 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. secondo il quale *“non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale [...]. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio”*;
- il comma 4 dell'art. 42 il quale prevede che le varianti non sostanziali non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2 e 3 del medesimo articolo;

Ritenuto che, in base ai sopracitati articoli 37, 39 e 42 della Legge Provinciale n. 15/2015 e ss.mm., gli elaborati relativi alla prima adozione della variante non sostanziale al PRG in oggetto ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., dovranno altresì essere depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ai fini della verifica sulla coerenza con il piano urbanistico provinciale;

Dato atto che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 65 del CEL che, in materia di pianificazione urbanistica, prevede l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto [...], o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso;

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., in particolare gli artt. da 37 a 42;

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 comma 1 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti di carattere finanziario ed economico tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso, posto che la presente variante intende perseguire lo scopo di adeguarsi a definizioni provinciali senza modificare in termini sostanziali le capacità edificatorie delle aree e, pertanto, la presente proposta di delibera non necessita di parere di regolarità contabile nè dell'attestazione di copertura finanziaria;

Visto lo statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Girardi Ernesto, Roccabruna Manuel, Scarpa Elisa e Valler Gabriella) espressi palesemente dai Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa e le precisazioni e prescrizioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della l.p. 04.08.2015, n. 15, e ss.mm. per quanto esposto in premessa, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fornace "Variante 2020 adeguamento normativo del PRG" ai sensi della lett. e) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm, come redatta dall'arch. Paola Ricchi Responsabile del Servizio Urbanistica Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede a Pergine Valsugana piazza Gavazzi, 4 (TN) – pervenuta e protocollata al protocollo municipale n. 318 dd. 20.01.2020, composta dai seguenti elaborati, che seppur non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Relazione illustrativa - verifica di assoggettabilità
 - Norme di attuazione – stato di raffronto
 - Norme di attuazione
 - Tavola "B" del sistema insediativo ed infrastrutturale scala 1:2000
- 3) di dare atto che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fornace "Variante 2020 adeguamento normativo del PRG", rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2, lettera e) della Legge Provinciale 05.08.2015, n. 15 e ss.mm.;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 6/2005, che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico;
- 5) di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e ss.mm.;
- 6) di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 37 e 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. la prima adozione in via preliminare della variante al PRG "Variante 2020 adeguamento normativo del PRG", in tutti i suoi elementi, sia depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, in libera visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico comunale, sull'albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Fornace, con avviso di deposito da pubblicarsi su un quotidiano locale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazione sulla variante al piano nel pubblico interesse;
- 7) di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante e copia degli elaborati al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015;

- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della medesima legge provinciale. In caso contrario, ai sensi del comma 8 dell'art. 37, la Variante summenzionata dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio comunale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'art. 37, comma 6, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., senza un nuovo deposito;
- 9) di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Girardi Ernesto, Roccabruna Manuel, Scarpa Elisa e Valler Gabriella), su n. 14 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. al fine di consentire la rapida definizione dei conseguenti adempimenti;
- 10) di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; o in via alternativa
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Stenico dr. Mauro

IL VICE SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco

Copia conforme all'originale ,

lì, 31.01.2020

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. con decorrenza dall'approvazione della presente.

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ - Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a' sensi dell'art.183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

IL VICE SEGRETARIO
